



PROVINCIA DI VICENZA

# COMUNE DI SANDRIGO

ORIGINALE

Registro Generale n. 111

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 DEL 13-12-2021

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE RECANTE L'OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO DAL 14.12.2021 AL 31.12.2021 IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.**

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di dicembre, il **SINDACO** Stivan Giuliano

## IL SINDACO

**PREMESSO** che in data 30/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

**VISTE** le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei rischi di diffusione del virus Sars-Cov-2, in particolare la Legge n. 126/2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale al 31/12/2021, con la quale si è estesa a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020, convertito nella Legge n. 35/2020;

**RILEVATO** che, nell'incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.), svoltosi in data 11/11/2021, è stato confermato il trend in aumento di positivi al Covid-19 nella Provincia di Vicenza, evidenziando la situazione di pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

**CONSIDERATO** che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**ATTESO** che è prevedibile che, durante il periodo natalizio, all'aperto, si verifichi un incremento considerevole di persone rispetto alla normalità, in tutto il territorio comunale.

**DATO ATTO** che tali assembramenti risultano di difficile gestione e tempestivo intervento da parte delle Forze dell'Ordine soprattutto durante le festività natalizie ed i fine settimana, in ragione del numero di persone potenzialmente coinvolte, della frequenza dei fenomeni in argomento e dell'estensione del territorio comunale;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, dal 14.12.2021 al 31.12.2021, l'incremento dei contagi, prescrivendo l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i casi in cui non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

**RITENUTO** che i dispositivi di protezione delle vie respiratorie costituiscono un presidio che aiuta a limitare la diffusione del virus unitamente alle altre misure di prevenzione del contagio;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22/06/2021, reiterata in data 28/10/2021, prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale ed in zona bianca di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 02/03/2021;

**RITENUTO** che, per la situazione in esame, sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza, per il potenziale danno alla salute pubblica della comunità locale;

**RICHIAMATI:**

- ✓ l'art. 32 della Legge n. 833/1978;
- ✓ l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;
- ✓ l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

## **ORDINA**

per le motivazioni di cui alle premesse, di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ad esempio mascherine FFP2, chirurgiche, di comunità) da **martedì 14 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021** in tutto il territorio comunale. Tale obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 (sei) anni e per coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

## **PREVEDE**

che la presente ordinanza produca effetti fino al 31.12.2021, fatta salva l'entrata in vigore di diverse disposizioni nazionali e/o regionali;

### **AVVERTE**

che ai sensi dell'art. 21 ter della Legge n. 241/1990, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce effetti dal momento della sua pubblicazione;

### **DISPONE**

- ✓ a chiunque di osservarla e rispettarla;
- ✓ la pubblicazione del provvedimento in argomento sul sito internet istituzionale, oltre che nell'albo pretorio on line e nell'app Municipium;
- ✓ la comunicazione della presente a:

Prefetto di Vicenza;  
Questore di Vicenza;  
ULSS 8 Berica;  
Consorzio di Polizia Locale Nevi;  
Stazione dei Carabinieri di Sandrigo;  
Guardia di Finanza Tenenza di Thiene;

**AVVERTE** che l'inosservanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito dalla Legge n. 35 del 22/05/2020 e s.m.i., salvo che il fatto costituisca più grave reato;

**INFORMA** che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo Pretorio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**Stivan Giuliano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  
di cui agli artt.20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa